



COMUNICATO N. 362/L – 30 GIUGNO 2022

362/631

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 302/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2022:

Comunicato Ufficiale n. 302/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 30 Giugno 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

| Testo vigente | Nuovo testo proposto |
|---|---|
| Art. 45 Il trasferimento | Art. 45 Il trasferimento |
| 1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. | 1. INVARIATO |
| 2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione. | 2. INVARIATO |
| 3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva. | 3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5. |
| 4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato. | 4. INVARIATO |